



COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA
P.O. UFFICIO ESPROPRI E DEMANIO

Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la formazione ed attuazione di un Programma di riqualificazione urbana per il recupero e la nuova costruzione di alloggi a canone sostenibile, ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008 e dei Decreti Dirigenziali Regione Toscana n. 4804 del 17 ottobre 2008 e n.327 del 27/01/2009.

1) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA COMUNALE

L'incremento del numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone sostenibile, in conformità alle disposizioni indicate in oggetto.

L'obiettivo viene perseguito a mezzo di Programmi di riqualificazione urbana finalizzati a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile e a migliorare la dotazione infrastrutturale dei relativi contesti insediativi caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo.

A tal fine all'interno dei Programmi di riqualificazione urbana potranno essere oggetto di finanziamento:

- a) Realizzazione, secondo le tipologie previste dalle norme vigenti, di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito "ERP");
- b) Realizzazione, secondo le tipologie previste dalle norme vigenti, di alloggi da destinare alla locazione per una durata non inferiore a 25 anni a far data dalla ultimazione dei lavori, con canone agevolato ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'allegato A) al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4804 del 17/10/2008;
- c) opere di urbanizzazioni secondarie a servizio delle unità abitative previste.

2) CONTRIBUTI FINANZIARI E AGEVOLAZIONI DEL COMUNE

Le risorse finanziarie e l'entità dei contributi sono quelle indicate nell'Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 4804 pubblicato sul BURT n. 44 del 29/10/2008 e successive modificazioni.

Il Comune si riserva di valutare le proposte che perverranno a seguito del presente avviso, senza che le stesse possano attribuire ai proponenti alcuna aspettativa giuridicamente tutelata.

Il Programma di riqualificazione contenente le proposte selezionate sarà inoltrato alla Regione Toscana per la richiesta dei contributi previsti dal citato Decreto Dirigenziale.

L'Amministrazione comunale, al fine di agevolare la realizzazione di alloggi destinati a categorie sociali deboli a canoni ridotti rispetto a quelli di mercato, si impegna:

- a. ad applicare le aliquote ICI in misura eventualmente ridotta, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale ICI e dalle deliberazioni tempo per tempo vigenti;
- b. a partecipare, almeno con le risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione primaria, alla realizzazione, anche attraverso lo scomputo, di opere di urbanizzazione rientranti nell'ambito del programma, comunque secondo le norme di legge in materia

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I Programmi di riqualificazione urbana sono localizzati in ambiti caratterizzati da una o più delle seguenti criticità:

- progressiva e rilevante perdita di funzioni residenziali, ovvero carenza di alloggi a canone sociale a fronte di elevata necessità, tale da giustificare anche interventi di nuova edificazione;
- grave carenza manutentiva degli alloggi di proprietà pubblica e privata;
- inadeguatezza infrastrutturale nonché carenza nelle urbanizzazioni.

I Programmi di riqualificazione urbana possono avere una dimensione sovra-comunale purché riguardino un unico ambito urbano e quartieri contigui caratterizzati da analoghe condizioni di disagio abitativo, siano redatti e approvati dai comuni associati in una delle forme previste dalla vigente legislazione regionale.

Gli interventi dovranno essere proposti in conformità alle norme del vigente Regolamento Urbanistico ovvero localizzati nell'ambito della specifica previsione delle schede di trasformazione urbanistica oggetto di variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 6 maggio 2009.

4) CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per il riscaldamento, raffreddamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C-numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

L'attuazione degli interventi è disciplinata da tempi, modalità, procedure e parametri tecnico-economici applicabili alla "ex edilizia agevolata".

Gli interventi di recupero devono essere finalizzati a garantire un effettivo incremento dell'offerta abitativa. Gli edifici oggetto di recupero, pertanto, devono essere liberi da persone e cose, unitariamente identificabili e dotati di autonomia funzionale rispetto all'uso delle parti comuni (ingresso, scale, coperture ecc..).

La superficie utile abitabile per ciascun alloggio dovrà essere compresa da un minimo di mq 45 ad un massimo di mq 95, mantenendo comunque la media della Superficie Utile Lorda di almeno mq.65, ed ogni edificio dovrà avere alloggi di diverse metrature. Relativamente al calcolo e incidenza delle superfici (Sc, Su, Snr, Sp) si applicano le disposizioni di cui al DCRT n.387 del 27/12/1991 e successive modifiche e integrazioni.

5) COSTO DI COSTRUZIONE

Il costo degli interventi di edilizia residenziale ammessi al finanziamento è determinato con riferimento ai limiti massimi di costo definiti dalla Regione con deliberazione G.R. n. 328 del 18.03.1996 in applicazione del D.M. 05.08.1994, aggiornati alla data dell'inizio dei lavori.

Per la copertura dell'extra-costo derivante dall'adozione di misure finalizzate al risparmio energetico e dall'inserimento di elementi di bio-edilizia, accertabile sulla base di dettagliata documentazione delle opere necessarie e successiva rendicontazione delle spese sostenute, i limiti massimi di costo di cui sopra possono essere superati, secondo le seguenti soglie massime riconoscibili:

Tipologie di intervento	% max incr. del costo di realizzazione tecnica
Nuova costruzione	+ 15 % del CRN

Recupero primario	+ 15 % del CRP
Recupero secondario	+ 15 % del CRS

I suddetti incrementi sono in ogni caso da considerarsi aggiuntivi rispetto al costo totale dell'intervento e devono essere comunque rendicontati per le specifiche voci di spesa, così come il raggiungimento delle prestazioni richieste deve essere comprovato da apposita documentazione tecnica redatta ai sensi del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs.311/2006.

6) SOGGETTI PARTECIPANTI E ATTUATORI

I soggetti attuatori privati degli interventi di recupero e nuova costruzione di alloggi destinati alla locazione, nonché delle eventuali urbanizzazioni secondarie poste a servizio degli stessi, possono essere:

- a) Imprese di costruzione e loro consorzi
- b) Cooperative di abitazione.

Alla realizzazione dei programmi di riqualificazione, in ragione della prevista presenza di interventi di recupero, possono partecipare altri diversi soggetti privati (singoli proprietari, fondazioni e altri diversi).

In ogni caso, pena la revoca del contributo pubblico, tutti i soggetti esecutori dei lavori, siano essi attuatori diretti o agiscano per conto di altri diversi soggetti attuatori, devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art.7 lett. a).

7) REQUISITI DEI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI

I soggetti di cui al precedente punto possono partecipare al bando comunale per la formazione del Programma di riqualificazione urbana solo se in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) Imprese di costruzione e loro consorzi
 - essere in possesso di attestazione rilasciata dalla S.O.A. (Società organismi di attestazione) per classifica e/o categoria adeguata e per un importo almeno pari al costo totale dell'intervento ed al doppio di quello corrispondente agli interventi per i quali è richiesto il contributo.
 - essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa edile) ;
 - non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni o integrazioni;
- b) Cooperative di abitazione
 - essere regolarmente iscritte albo nazionale delle cooperative;
 - essere regolarmente iscritte all'albo delle società tenuto dalla C.C.I.A.A.;
 - avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e certificato ai sensi delle leggi vigenti e non essere interessate da procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta o volontaria;
 - possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000.
- c) Altri diversi soggetti privati:
 - avere la piena e libera proprietà dei beni sui quali si propone di intervenire;
 - non essere soggetti a procedure di liquidazione.

In ogni caso, pena la revoca del contributo pubblico, tutti i soggetti esecutori dei lavori, siano essi attuatori diretti o agiscano per conto di altri diversi soggetti attuatori, devono essere in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, lettera a).

Resta a carico esclusivo dei soggetti attuatori ogni onere e responsabilità derivanti dall'osservanza di quanto stabilito in proposito dal presente Avviso.

I soggetti attuatori dovranno:

-impegnarsi a presentare i quadri tecnico finanziari ed i progetti oggetto di permesso di costruire entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento di approvazione dell'elenco dei Programmi ammessi al finanziamento, nonché a rispettare i termini di realizzazione e di assegnazione degli alloggi che saranno stabiliti nella convenzione con il Comune di Pisa;

-impegnarsi alla costituzione delle garanzie di cui all'art.11, comma 3, dell'Avviso pubblico allegato A) al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4804 del 17/10/2008;

-stipulare con il Comune di Pisa apposita convenzione da sottoscrivere prima del rilascio del permesso di costruire.

In detta convenzione saranno stabiliti i termini per l'inizio (non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento regionale dell'impegno di spesa) e ultimazione dei lavori, nonché quelli per assegnazione degli alloggi (che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla fine lavori), nonché la disciplina per l'utilizzo e la gestione degli alloggi stessi.

8) REQUISITI DEI BENEFICIARI DEGLI ALLOGGI

L'offerta di abitazioni a canone sostenibile è destinata a:

a) per gli alloggi di cui all'art. 1 lettera a): soggetti utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'assegnazione degli alloggi di ERP;

b) per gli alloggi di cui all'art. 1 lettera b): categorie di cittadini le cui condizioni reddituali, seppure superiori a quelle previste per l'assegnazione di un alloggio ERP, non sono tali da consentire l'accesso al libero mercato delle locazioni, in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalle normative vigenti in materia specificati all'art. 6 dell'Allegato A al decreto dirigenziale 4114/2005, con le integrazioni e le specificazioni seguenti:

- a) Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure di un altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- b) Avere la residenza o esercitare l'attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell'ambito territoriale del comune di Pisa;
- c) Non essere titolari, nell'ambito territoriale comunale nonché entro dieci chilometri dal confine dello stesso, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. L'adeguatezza dell'alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente Tabella A allegata alla legge regionale n. 96/96 e sue successive modificazioni e integrazioni. Per gli alloggi destinati alla locazione/assegnazione in godimento, la titolarità di diritti di uso o abitazione non è motivo di esclusione.
- d) Non essere titolari di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più fabbricati anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale sia superiore a:
 - Euro 415 per nuclei fino a 2 persone;
 - Euro 520 per nuclei fino a 4 persone;
 - Euro 725 per nuclei oltre 4 persone.
- e) Avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modificazioni, non superiore al limite massimo di Euro 38.734,27, e non inferiore a quello di cui all'art. 26, comma 1, della L.R.T. 96/96, ferma

restando la determinazione dello stesso ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modificazioni. Tale limite minimo non si applica alla locazione per le domande riferite ai soggetti ultrasessantacinquenni che vivono soli o con nucleo composto di non più di due persone.

I redditi dei singoli componenti il nucleo familiare devono essere riferiti allo stesso anno, con riferimento al limite di reddito vigente alla data dell'assegnazione;

- f) a pena di esclusione, tutti i previsti requisiti generali e specifici devono essere posseduti: per gli alloggi destinati alla locazione, al momento della stipula del relativo contratto;
- g) i requisiti di cui alle lettere c) e d), devono essere posseduti: per l'intera durata del contratto di locazione dell'alloggio, pena la rescissione dello stesso;
- h) il rinnovo del contratto di locazione degli alloggi fruitori del contributo regionale è subordinato al verificato mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di inosservanza o irregolarità si applicano le sanzioni stabilite in proposito dai Comuni e riportate nelle convenzioni con i soggetti attuatori;
- i) sono in ogni caso esclusi coloro che abbiano ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici, nonché con i mutui di cui alla legge 715/50, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno. L'assegnazione in uso o in abitazione non è motivo di esclusione purché la stessa sia formalmente risolta al momento del contratto.
- l) gli alloggi destinati alla locazione sono prioritariamente destinati alle seguenti categorie:
 - soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art.36 della L.96/96 – superamento del limite di reddito per permanere in un alloggio ERP;
 - soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio, con esclusione delle cause di morosità, per cui sia stato significato il titolo di rilascio dell'alloggio;
 - giovani coppie, ovvero nuclei familiari o situazioni equiparate di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale che siano instaurate e durino da almeno due anni dalla data di stipula del contratto di locazione/assegnazione in godimento o di concessione e che siano dichiarate in forma pubblica oppure nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate che dovranno essere formalmente costituiti ovvero dimostrati nelle forme di legge entro e non oltre sei mesi e assumere la residenza nell'alloggio.

Ai fini del presente Avviso pubblico:

- a) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di stipula del contratto di locazione, e sia dimostrata nelle forme di legge;
- b) Sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno due anni alla data di stipula del contratto di locazione e siano dichiarate in forma pubblica con atto di notorietà da parte del richiedente e dei conviventi;
- c) nel caso di figli conviventi coniugati ovvero di nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate che intendono concorrere autonomamente alla fruizione dei benefici, l'accertamento dei requisiti soggettivi si valuta sempre in forma cumulativa, ma prescindendo dai nuclei familiari di appartenenza. I nuovi nuclei devono risultare formalmente costituiti ovvero

dimostrati nelle forme di legge entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di stipula del contratto e assumere la residenza nell'alloggio;

- d) per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse. Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale, fatta salva per gli alloggi destinati alla locazione/assegnazione in godimento, la facoltà dei comuni di assumere come base di riferimento i redditi dell'anno di stipula del contratto.

9) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione, per gli alloggi di cui all'art.1 lett. b, non potrà essere superiore al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone ERP calcolato ai sensi della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96, e sue successive modificazioni e integrazioni, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10) CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il Comune valuterà a suo insindacabile giudizio l'ammissibilità delle proposte sulla base dei criteri appresso indicati.

La verifica di ammissibilità delle stesse, sulla base delle loro congruenze con gli obiettivi ed i tempi indicati nel presente avviso pubblico, sarà effettuata da un gruppo tecnico appositamente nominato dall'Amministrazione Comunale, il quale avrà il compito di effettuare una selezione delle proposte, sulla base dei seguenti punteggi:

Interventi di recupero edilizio e urbanistico	max. 30 punti
Interventi di nuova costruzione	max. 15 punti
Numero di alloggi da destinare alla locazione rispetto al totale alloggi previsti nel programma (con esclusione del numero minimo degli alloggi previsti dalle schede di trasformazione urbanistica)	max. 20 punti
Riduzione del canone rispetto a quello previsto dall'art.9 (almeno del 5%)	max. 20 punti
Periodo di locazione superiore ai 25 anni stabiliti dal bando (di almeno 4 anni)	max. 20 punti
Pluralità di funzioni e dimensione urbana del Programma	max. 10 punti

La selezione risulterà valida anche nel caso in cui sia stata presentata un'unica proposta ritenuta ammissibile.

Le proposte degli operatori non comportano obbligo di accettazione da parte del Comune di Pisa in quanto la realizzazione del Programma è condizionata all'approvazione ed all'erogazione dei finanziamenti pubblici, nonché all'individuazione delle risorse relative alla quota a carico del Comune.

Le proposte inserite in graduatoria, ancorchè non rientranti nei finanziamenti attribuiti a seguito del presente bando, saranno considerate prioritarie per la formazione di ulteriori programmi rivolti all'incremento dell'edilizia abitativa sociale.

Il rapporto con l'operatore privato si perfezionerà solo a seguito della stipula della convenzione in cui saranno puntualmente definiti gli interventi inseriti nel programma.

Nell'attribuzione dei punteggi saranno valutate le caratteristiche delle proposte in relazione alla loro idoneità ad essere oggetto del Programma di riqualificazione urbana secondo i criteri e finalità stabilite dalla Regione Toscana.

11) ELABORATI E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile ed in particolare:

- a. relazione esplicativa degli aspetti salienti del programma di intervento proposto, sue caratteristiche costruttive e tempi di realizzazione. In particolare dovranno essere indicati:
 - tipologie di intervento in relazione alle priorità definite dall'Amministrazione Comunale;
 - soggetti pubblici e privati partecipanti alla proposta di intervento e relative competenze;
 - numero degli alloggi e calcolo sommario delle relative superfici convenzionali (art.4 ultimo capoverso) distinte per locazione, edilizia agevolata, ed edilizia libera; costo complessivo stimato, calcolo del contributo regionale e della quota a carico del soggetto proponente (si precisa che possono essere oggetto di contributo pubblico anche gli alloggi previsti dalle schede di trasformazione del Regolamento Urbanistico);
 - risorse finanziarie necessarie alla realizzazione complessiva della proposta;
 - disponibilità delle aree e/o degli immobili;
 - stato degli immobili (nel caso di recupero edilizio o urbanistico);
 - vincoli gravanti sulla zona di intervento;
 - opere (in maniera schematica) di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di progetto, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete;
 - impegno a realizzare gli interventi secondo i tempi di attuazione stabiliti dal bando regionale e garanzie fornite per il suo puntuale rispetto;
- b. elaborati grafici contenenti:
 - planimetria della zona interessata dagli interventi e relativa perimetrazione;
 - destinazione d'uso delle aree;
 - planimetria ed elenchi catastali delle aree e degli immobili;
 - progetto di massima in schema comprensivo dei primi elementi dimensionali di progetto;
- c. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, di possesso dei requisiti di cui al punto 7) del presente avviso;
- d. documentazione comprovante la disponibilità dell'area e dei manufatti oggetto della proposta;
- e. dichiarazione dell'operatore di impegno a sottoscrivere con l'Amministrazione comunale specifica convenzione che disciplinerà i rapporti tra l'Amministrazione stessa e i soggetti attuatori del Programma, con particolare riferimento all'utilizzo ed alla gestione degli alloggi nonché ai termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- f. dichiarazione di impegno dell'operatore a produrre la fideiussione prevista dall'art. 11.3 dell'Avviso Pubblico regionale sopra citato.

Il comune si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata qualora sia necessario al fine della corretta valutazione delle proposte.

12) PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte, anche se inviate per posta, devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 giugno 2009 presso la Direzione Urbanistica del Comune di Pisa – Vicolo del Moro, 2 – Pisa.

Saranno escluse le proposte che perverranno oltre il suddetto termine, anche se recanti timbro postale di data precedente.

Le stesse, complete di tutti gli elaborati richiesti in tre copie, devono pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura: "Proposta di intervento per alloggi a canone sostenibile - Programma di riqualificazione urbana - Decreti dirigenziali Regione Toscana n. 4804 del 17 ottobre 2008 e n. 327 del 27/01/2009".

Per ogni informazione in merito rivolgersi alla Segreteria della Direzione Urbanistica del Comune di Pisa – Vicolo del Moro, 2, telefono n.050-910408; fax 050-910456; e-mail espropri@comune.pisa.it

L'Avviso e la relativa documentazione potranno essere ritirati presso il medesimo ufficio e sono disponibili anche sul sito www.comune.pisa.it

13) – TUTELA DELLA PRIVACY

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione e saranno archiviati nei locali dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della legge 675/96.

Pisa, 20 maggio 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Gabriele Ricoveri